

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 fra il Comune di Folignano e il Comune di Maltignano per l'utilizzo di risorse umane relative al Servizio Tecnico comunale.

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di novembre presso il Comune di Folignano,
fra

il Comune di **Folignano**, C.F. 00362290447, rappresentato dalla Dott.ssa Mariella Capriotti quale Responsabile dell' Area Finanziaria del Comune di Folignano, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

Il Comune di **Maltignano**, C.F. 00364960443, rappresentato dal Dott. Armando Falcioni quale responsabile del Settore n. IV – Servizio Personale del Comune di Maltignano, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

che l' art. 1 comma 124 della L n. 145/2018, prevede *che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*;

- che le amministrazioni intendono con il presente atto definire le modalità di utilizzazione congiunta, ai sensi dell'art. 14 CCNL citato, della dipendente Arch. Francesca Mancini, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Folignano;

Vista la D.G.C. del Comune di Maltignano n. 85 del 19.11.2020;

Vista la D.G.C. del Comune di Folignano del 20.11.2020;

tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'impiego, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Folignano Arch. Francesca Mancini, categoria giuridica D3 posizione economica D3, profilo professionale di Funzionario Area Tecnica, quale funzionario del Settore Tecnico del Comune di Maltignano, per lo svolgimento di identiche mansioni, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a 6 ore settimanali fino al 31.12.2020, rinnovabile previo accordo tra le parti;

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

3. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato acquisito dal Comune di Folignano.

ART.2 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020, rinnovabile previo accordo tra le parti.

ART. 3- Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato opererà presso il Comune di Maltignano per n. 6 ore settimanali per n. 1 giorno a settimana salvo diverso accordo tra le parti.

2. Il Comune di Folignano e il Comune di Maltignano organizzano il personale individuato nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun Ente.

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Maltignano e il Comune di Folignano concordano lo svolgimento del Servizio in convenzione tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. Sarà compito dei Responsabili dei settori competenti dei due Enti determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Enti, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Enti ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.

3. Il rapporto di lavoro del personale individuato è gestito dal Comune di Folignano, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Maltignano.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico del dipendente oggetto della presente convenzione sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Ente.

3. Il Comune di Folignano provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente Arch. Francesca Mancini ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Maltignano.

4. Il Comune di Maltignano verserà le somme spettanti al comune di Maltignano entro 90 giorni dalla richiesta.

5. In caso di attribuzione al dipendente della responsabilità di una posizione organizzativa, ai sensi del comma 4° art. 14 CCNL citato, da parte dell'ente utilizzatore, la relativa retribuzione, eventualmente elevabile ai sensi dell' art. 17 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, verrà corrisposta dallo stesso, previo riproporzionamento in base al tempo di lavoro prestatato presso ciascun Ente.

ART. 6- Rimborso spese di viaggio

1. Al dipendente verrà corrisposto, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico esclusivo dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

ART.7 Cause di scioglimento

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;

2. per scadenza naturale della presente convenzione;

3. per richiesta espressa del dipendente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

5. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

6. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – Ferie, Congedi e Malattia

Le ferie ed i congedi spettanti al dipendente saranno richiesti al Comune di Folignano, il quale comunicherà tempestivamente al Comune di Maltignano quanto richiesto dal controinteressato.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Folignano che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavori tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Maltignano.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Per il Comune di Folignano
Dott.ssa Capriotti Mariella

Per il Comune di Maltignano
Dott. Falcioni Armando

